



# CITTÀ DI MONOPOLI

(Provincia di Bari)

## DELIBERAZIONE DI C.C n. 55

Data di adozione 15.09.2005

Oggetto: Delibera consiliare n. 5 del 28 gennaio 2004. Modifica ed integrazione del Regolamento Comunale per l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari e per le antenne emittenti radiotelevisive.

\*\*\*\*\*

## Il Consiglio Comunale

### Premesso

- che con deliberazione consiliare n. 5 del 28 gennaio 2004, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e delle antenne per le emittenti radiotelevisive;
- che, successivamente alla pubblicazione di tale regolamento, sono pervenute osservazioni da parte dei gestori di reti televisive e radiofoniche locali e dalle società di gestione delle reti di telecomunicazione mobile;
- che alcune delle osservazioni formulate potrebbero essere accolte anche al fine di evitare l'instaurarsi di un contenzioso, con conseguenti ritardi nella applicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento;

**Considerato** che l'intera questione è stata, più volte, esaminata e discussa dalla V Commissione Consiliare, competente per materia, che – in proposito – ha ritenuto di dover variare il Regolamento, integrando gli artt. 3 e 7, come segue:

### ART. 3 (Regime autorizzativi)

L'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni per la telefonia cellulare e le antenne radiotelevisive, nell'ambito del territorio comunale, sono soggette al **permesso di costruzione**, se di potenza superiore a 20 watt, o **alla denuncia di inizio attività** se di potenza uguale o inferiore a 20 watt, nel rispetto del presente regolamento e con la procedura di cui al combinato disposto dell'art. 87 del D.L. 259/03, dell'art. 3, comma 1, lett e), punto 4), art. 10, dell'art. 22 del D.P.R. 16 giugno 2001, nr. 380 e degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 8 marzo 2002, nr. 5.

Il **permesso di costruzione** verrà rilasciato dal Dirigente dell'U.T.C. subordinatamente alla acquisizione preventiva, a cura e spese del richiedente, del parere sanitario della A.S.L. BA 5 e dell'A.R.P.A.; analogo documentazione dovrà essere allegata alla D.I.A. per gli adempimenti soggetti a tale denuncia.

Tali pareri dovranno essere richiesti e formulati in conformità alla vigente normativa, sulla base della valutazione dell'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, tenuto conto del valore del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto e del contributo dovuto al nuovo impianto nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista; il parere dovrà contenere anche la valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto.

Art. 7  
(Divieti)

In conformità al disposto dell'art. 10, comma 1) della legge regionale, è fatto divieto di installazione di impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido.

E' inoltre fatto divieto di installazione al di fuori dei siti individuati dal Comune.

Sono permessi, solo per i concessionari già operanti nel centro urbano al momento di entrata in vigore del presente regolamento, ponti di comunicazione con potenza non superiore a 2 watt..

***Per la telefonia mobile UMTS non sono previste particolari limitazioni salvo le seguenti:***

- a. Rendere più bassa possibile la potenza di emissione;***
- b. Mitigare l'impatto ambientale adattando gli impianti il più possibile al contesto urbano circostante;***
- c. Fornire all'U.T.C. preventiva comunicazione con le caratteristiche tecniche dell'impianto, sua esatta localizzazione e gli accorgimenti adottati per ottemperare a quanto previsto dai punti a) e b);***
- d. Sono comunque fatte salve le limitazioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale.***

ed introducendo – in aggiunta – il seguente articolo:

**ART 11**  
(norme transitorie)

***1) "Le disposizioni di cui al comma 2) dell'art. 10 non si applicano agli impianti UMTS e agli impianti e strutture radiofoniche autorizzate ed insistenti nel centro urbano a condizione che:***

- a) la potenza di emissione dell'impianto si mantenga nei limiti delle proprie concessioni ed autorizzazioni;***
- b) espresso divieto di concessione a terzi dell'utilizzo dell'impianto, di concessione, cessione o locazione a terzi dell'utilizzo dell'antenna per qualsiasi attività anche diversa da quella radiofonica;***
- c) in caso di cessione o trasferimento della stazione radio,( anche in gestione) o dell'attrezzatura impiantistica a terzi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2).***
- d) In caso di inosservanza alle prescrizioni del presente articolo decadono automaticamente i benefici di cui al comma 1) del presente articolo e l'emittente radio sarà soggetta agli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 10;***

**RITENUTO**, per le ragioni innanzi espresse, di dover modificare il Regolamento di cui trattasi;

**VISTO** il verbale n. 2/05 della V Commissione Consiliare permanente, relativo alla seduta del 28 febbraio 2005;

**VISTI** gli Artt. 114 e 118 della Costituzione e l'art. 2 dello Statuto del Comune approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 21 settembre 2000 e pubblicato sul B.U. della Regione Puglia n. 136 del 13 novembre 2000;

**VISTI** gli Artt. 3 e 13 del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (pubblicato sul supp. n. 246 alla G.U. n. 266 del 15.11.2001), con le modifiche ed integrazioni introdotte dal Dec. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (pubblicato sulla G.U.n.16 del 21.1.2003);

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (G.U. n. 227/28.9.2000, supp. ord. n. 162) recante *disposizioni in materia di Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile delle Province e dei Comuni* ed acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello stesso e dato atto che il presente provvedimento, non determinando variazioni – in entrata e in uscita – al bilancio comunale, non necessita del parere contabile;

**PER TUTTO** quanto premesso e considerato, con gli esiti della votazione, innanzi riportati,

## Delibera

1. **DI MODIFICARE**, come modifica, il Regolamento Comunale per l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi simili e per le antenne emittenti radiotelevisive, approvato con delibera consiliare n. 5 del 28 gennaio 2004 integrando gli artt. 3 e 7, come segue:

### ART. 3 (Regime autorizzativi)

L'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni per la telefonia cellulare e le antenne radiotelevisive, nell'ambito del territorio comunale, sono soggette al **permesso di costruzione**, se di potenza superiore a 20 watt, o **alla denuncia di inizio attività** se di potenza uguale o inferiore a 20 watt, nel rispetto del presente regolamento e con la procedura di cui al combinato disposto dell'art. 87 del D.L. 259/03, dell'art. 3, comma 1, lett e), punto 4), art. 10, dell'art. 22 del D.P.R. 16 giugno 2001, nr. 380 e degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 8 marzo 2002, nr. 5.

Il **permesso di costruzione** verrà rilasciato dal Dirigente dell'U.T.C. subordinatamente alla acquisizione preventiva, a cura e spese del richiedente, del parere sanitario della A.S.L. BA 5 e dell'A.R.P.A., analogha documentazione dovrà essere allegata alla D.I.A. per gli adempimenti soggetti a tale denuncia.

Tali pareri dovranno essere richiesti e formulati in conformità alla vigente normativa, sulla base della valutazione dell'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, tenuto conto del valore del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto e del contributo dovuto al nuovo impianto nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista; il parere dovrà contenere anche la valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto.

Art. 7  
(Divieti)

1) In conformità al disposto dell'art. 10, comma 1) della legge regionale, è fatto divieto di installazione di impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido.  
E' inoltre fatto divieto di installazione al di fuori dei siti individuati dal Comune.  
Sono permessi, solo per i concessionari già operanti nel centro urbano al momento di entrata in vigore del presente regolamento, ponti di comunicazione con potenza non superiore a 2 watt.

**2) Per la telefonia mobile UMTS non sono previste particolari limitazioni salvo le seguenti:**

- a) Rendere più bassa possibile la potenza di emissione;**
- b) Mitigare l'impatto ambientale adattando gli impianti il più possibile al contesto urbano circostante;**
- c) Fornire all'U.T.C. preventiva comunicazione con le caratteristiche tecniche dell'impianto, sua esatta localizzazione e gli accorgimenti adottati per ottemperare a quanto previsto dai punti a) e b);**
- d) Sono comunque fatte salve le limitazioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale.**

ed introducendo il seguente articolo:

**ART 11**  
(norme transitorie)

**1) "Le disposizioni di cui al comma 2) dell'art. 10 non si applicano agli impianti UMTS e agli impianti e strutture radiofoniche autorizzate ed insistenti nel centro urbano a condizione che:**

- a) la potenza di emissione dell'impianto si mantenga nei limiti delle proprie concessioni ed autorizzazioni;**
- b) espresso divieto di concessione a terzi dell'utilizzo dell'impianto, di concessione, cessione o locazione a terzi dell'utilizzo dell'antenna per qualsiasi attività anche diversa da quella radiofonica;**
- c) in caso di cessione o trasferimento della stazione radio,( anche in gestione) o dell'attrezzatura impiantistica a terzi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2;**
- d) in caso di inosservanza alle prescrizioni del presente articolo decadono automaticamente i benefici di cui al comma 1) del presente articolo e l'emittente radio sarà soggetta agli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 10;**

2. **DI DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile.